

# Regole Iva del soccorso stradale per il noleggio dell'auto sostitutiva

## Fatturazione

Sì al rimborso alla società belga che ha pagato l'imposta sulle forniture italiane

Il servizio è accessorio a un pacchetto integrato di aiuti per gli automobilisti

**Stefano Sereni**

Se il noleggio è parte accessoria di un servizio complesso, dovrà seguire la disciplina Iva della prestazione principale e alla contribuente con sede in altro Stato membro deve essere riconosciuto il diritto di rimborso dell'imposta pagata. A chiarirlo è la Cgt

Abruzzo con la sentenza n. 293/7/2024 del 22 aprile scorso (presidente D'Angelo, relatore Di Florio).

La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso Iva di una società con sede in Belgio in relazione ad alcuni servizi ricevuti da fornitori italiani. Più precisamente, la contribuente, in esecuzione di un contratto, offriva ai clienti di una casa automobilistica con sede in Gran Bretagna, dei servizi legati al soccorso stradale, intervenendo cioè in caso di incidente ovvero di mal funzionamento del veicolo. La società si occupava di individuare nei diversi paesi europei i fornitori dei servizi necessari all'intervento quali officine, carroattrezzi, noleggio auto sostitutive, e così via.

Tali servizi venivano poi fatturati da ciascun fornitore alla contribuente, la quale a sua volta li rifatturava alla casa automobilistica.

In questo contesto, la fatturazione

avveniva in regime di *reverse charge*, vista la diversa sede (Belgio), fatta eccezione per il servizio di noleggio auto, per il quale la norma prevede il pagamento dell'imposta. La contribuente maturava così il credito Iva in tutti gli Stati europei presso i quali aveva usufruito del noleggio, che veniva così chiesto a rimborso. Le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi, una volta svolti i controlli, rimborsavano la società, ad eccezione di quella italiana che opponeva diniego nel presupposto che sarebbe stata necessaria la diretta identificazione nel territorio ovvero la nomina di un rappresentante fiscale.

Il collegio di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che nell'ipotesi in cui un soggetto passivo eseguisse operazioni rilevanti (come il noleggio), doveva identificarsi per ottenere il rimborso o il diritto alla detrazione. La società proponeva appello, lamentando che non sussistevano opera-

zioni rilevanti, poiché il noleggio come gli altri servizi erano parte di una prestazione complessa unitaria.

I giudici di appello, in integrale riforma della sentenza, hanno evidenziato che i singoli atti compiuti dalla contribuente erano strettamente connessi e riconducibili ad una prestazione unica. Il noleggio di auto era accessorio (e comunque residuale) e pertanto doveva seguire la disciplina principale. Non era quindi necessaria l'identificazione in Italia e, poiché l'imposta era stata regolarmente assolta su tutte le fatture di noleggio ricevute dai fornitori italiani, la richiesta di rimborso era legittima. Richiamando alcune pronunce della Corte Ue, il collegio ha infine ricordato che l'identificazione ai fini Iva costituisce solo un requisito formale per il controllo e che, anche un eventuale errore in proposito, non esclude il diritto alla detrazione o al rimborso.